



ORIGINALE

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 25 del 29-06-2021
del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: *Esame ed approvazione del nuovo regolamento comunale relativo ai rapporti con le associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale pubbliche e per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici.*

L'anno **Duemilaventuno** addi **Ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **18:05** viste le linee guida di cui al decreto sindacale n. 7554 di data 9 novembre 2020, sono collegati con la sala consiglio comunale in modalità streaming il Sindaco e i consiglieri (art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19 – c.d. decreto cura Italia), con l'intervento dei Signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
GIORDANI JULKA	X			LAFFI LUCA	X		
MANICA MARTA	X			BORTOLOTTI WALTER	X		
PEDERZINI MATTEO	X			PARISI DAVIDE	X		
GRANDI ANTONIO	X			BALDO ROSANNA	X		
TEZZELE GIORGIO	X			BROSEGHINI PAOLO	X		
CALLIARI LANDIVAR GABRIELLA	X			ZANDONAI ENRICA	X		
CONT JACOPO	X			MANICA GABRIELE	X		
FUMANELLI MARCO	X			ZANDONAI GIULIANO PAOLO		X	
BATTISTI ITALO	X						

*Esce il Consigliere Zandonai Giuliano Paolo alle ore 22:37

Assiste il Segretario Comunale sig.ra SANTUARI RAFFAELLA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra

BALDO ROSANNA

Nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, sig.ri Parisi Davide e Battisti Italo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione del nuovo regolamento comunale relativo ai rapporti con le associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale pubbliche e per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici.

Esce il Consigliere Zandonai Giuliano Paolo alle ore 22:37

Relazione.

Con deliberazione consiliare n. 49 di data 22 dicembre 2014 è stato approvato il regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale pubbliche e per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici.

E' emersa la necessità di procedere alla rivisitazione completa delle disposizioni regolamentari per allineare la disciplina regolamentare comunale alle posizioni giurisprudenziali e giuscontabili via via susseguite in materia anche da parte della Sezione giurisdizionale di Trento.

Il regolamento in parola è costituito da 41 articoli, risulta elaborato dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera alfabetica A);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Acquisito il parere favorevole della Commissione comunale Statuto e regolamenti nella seduta del 25 maggio 2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo Statuto comunale del Comune di Villa Lagarina;

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Villa Lagarina;

Acquisito sulla proposta di deliberazione in oggetto il solo parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, rilasciato dal Segretario comunale dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabili;

Ritenuto che sussistono ragioni di urgenza nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 per consentire l'immediata efficacia delle disposizioni regolamentari alle iniziative e manifestazioni previste nel mese di giugno p.v.;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Zandonai Enrica, Cont Jacopo, Manica Gabriele, Fumanelli Marco, Battisti Italo), su n. 16 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese sulla piattaforma LifeSize, accertate dal Presidente del Consiglio con l'ausilio degli scrutatori e del Segretario comunale;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il nuovo regolamento comunale relativo ai rapporti con le associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale pubbliche e per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici costituito da 41 articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto la lettera alfabetica A);
2. Di dare atto che la disciplina regolamentare di cui al punto 1) entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione;
3. Di revocare la disciplina regolamentare prevista a suo tempo con il regolamento di cui all'oggetto approvato con deliberazione consiliare n. 49 di data 22 dicembre 2014;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni indicate in premessa;
5. Di disporre che la comunicazione della presente deliberazione venga pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa, opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. di data 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1 del D.Lgs. di data 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- BALDO ROSANNA -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- SANTUARI RAFFAELLA -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente Verbale é pubblicato all'Albo Comunale di Villa Lagarina dal giorno 02-07-2021 al 12-07-2021 per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- SANTUARI RAFFAELLA -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 02-07-2021

VISTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- SANTUARI RAFFAELLA -

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva, ex dell'art. 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

lì 29-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
- SANTUARI RAFFAELLA -



COMUNE DI VILLA LAGARINA
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO
AI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E
ALL'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI,
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE
SALE PUBBLICHE E PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI**

Approvato con delibera del C.C. n. 49 dd. 22.12.2014
Modificato con delibera CC

INDICE

INDICE	–	pag.	2-4
ART. 1	–	Finalità.....	pag.	5
ART. 2	–	Ambito.....	pag.	5
CAP. I	–	RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.	pag.	6
ART. 3	–	Albo comunale delle associazioni.....	pag.	6
ART. 4	–	Iscrizione all'albo.....	pag.	6
ART. 5	–	Tenuta e pubblicazione dell'Albo.....	pag.	6
ART. 6	–	Oggetto, definizioni e finalità per la concessione di contributi.....	pag.	7
ART. 7	–	Procedimento.....	pag.	8
ART. 8	–	Settori di intervento.....	pag.	8
ART. 9	–	Termini di presentazione delle domande e di risposta	pag.	9
ART. 10	–	Natura e misura degli interventi	pag.	9
ART. 11	–	Requisiti di ammissibilità e responsabilità.....	pag.	10
ART. 12	–	Criteri e parametri per la quantificazione delle agevolazioni.....	pag.	11
ART. 13	–	Modalità di presentazione delle domande.....	pag.	11
ART. 14	–	Quantificazione ed assegnazione delle agevolazioni...	pag.	12
ART. 14bis	–	Agevolazioni per attività straordinarie.....	pag.	12
ART. 15	–	Liquidazioni.....	pag.	12
ART. 16	–	Pubblicità degli atti di concessione di vantaggi economici.....	Pag.	13
ART. 16bis	–	Ulteriori disposizioni e disposizioni transitorie in materia di concessione di contributi	pag.	13
CAP. II	–	UTILIZZO DELLE SEDI DI PROPRIETA' COMUNALE.....	pag.	15
ART. 17	–	Beneficiari.....	pag.	15

ART.	18	–	Modalità di concessione in uso di sedi.....	pag.	15
ART.	19	–	Elenco delle sedi comunali disponibili.....	pag.	15
CAP.	III	–	UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	pag.	16
ART.	20	–	Definizione.....	pag.	16
ART.	21	–	Elenco degli impianti sportivi.....	pag.	16
SOTTO CAP.	I	–	CONCESSIONE DI IMPIANTI CHE SONO IN GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE	pag.	16
ART.	22	–	Definizione.....	pag.	16
ART.	23	–	Modalità di concessione in uso degli impianti sportivi.	pag.	16
ART.	24	–	Disposizioni per l'uso degli impianti sportivi.....	pag.	17
SOTTO CAP.	II	–	GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE	pag.	17
ART.	25	–	Soggetti concessionari.....	pag.	17
ART.	26	–	Convenzione.....	pag.	17
ART.	27	–	Obblighi del Concessionario.....	pag.	18
ART.	28	–	Utilizzo degli impianti sportivi da parte di altri soggetti	pag.	18
ART.	29	–	Revoca.....	pag.	19
SOTTO CAP.	III	–	GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE	pag.	19
ART.	30	–	Modalità di concessione.....	pag.	19
ART.	31	–	Obblighi del Concessionario.....	pag.	19
SOTTO CAP.	IV	–	VIGILANZA	pag.	20
ART.	32	–	Responsabilità del Concessionario.....	pag.	20
CAP.	IV	–	UTILIZZO DELLE SALE E DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE	pag.	21
ART.	33	–	Beneficiari.....	pag.	21
ART.	34	–	Modalità di concessione in uso delle sale pubbliche.....	pag.	21

ART.	35	–	Elenco delle sale pubbliche.....	pag.	21
ART.	36	–	Disposizioni per l'uso delle sale pubbliche.....	pag.	22
ART.	37	–	Concessione in uso delle attrezzature pubbliche.....	pag.	22
ART.	38	–	Modalità di concessione in uso delle attrezzature pubbliche.....	pag.	22
ART.	39	–	Elenco delle attrezzature pubbliche.....	pag.	23
ART.	40	–	Revoca della concessione.....	pag.	23
CAP.	V	–	NORME FINALI E TRANSITORIE	pag.	24
ART.	41	–	Disposizioni finali.....	pag.	24

Art. 1

Finalità

1. In conformità e applicazione dell'art. 16 dello Statuto comunale che valorizza le libere forme associative e di volontariato tra i cittadini, il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Villa Lagarina (di seguito "Comune") e le associazioni descritte all'art. 3 e gli altri soggetti.
2. Stabilisce inoltre criteri e modalità per il riconoscimento delle forme associative, per la concessione di sovvenzioni e benefici non solo economici, per l'utilizzo degli immobili e degli impianti di proprietà comunale oltre che delle attrezzature e degli arredi in essi contenute.

Art. 2

Ambito

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

CAP. I

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Art. 3

Albo comunale delle associazioni

1. Il Comune ha istituito nel 1997 l'Albo comunale delle associazioni (di seguito "Albo").
2. Alle associazioni sono equiparate, purché permanga l'assenza di scopo di lucro, i comitati, i gruppi organizzati, le fondazioni, le organizzazioni non governative, le istituzioni, le pro loco e gli enti del terzo settore.
3. All'Albo vengono iscritte, a domanda, le associazioni senza scopo di lucro aventi sede legale o sede operativa riconosciuta sul territorio comunale.
4. L'Albo è articolato nei seguenti settori:
culturale-educativo e turistico;
sportivo-ricreativo;
socio assistenziale e di promozione sociale e civile;
solidarietà internazionale;
naturalistico-ambientale-scientifico.
5. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria affinché il Comune possa attivare gli interventi previsti dall'art. 1 del presente regolamento, fatta eccezione: per gli interventi di solidarietà internazionale, disciplinati dall'art. 9; per l'utilizzo degli impianti sportivi, disciplinata dal capitolo III; per l'utilizzo delle sale pubbliche, disciplinata dal capitolo IV.

Art. 4

Iscrizione all'albo

1. La domanda di iscrizione all'Albo, sottoscritta dal legale rappresentante, va effettuata con apposito modulo predisposto dal Comune e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino l'eleggibilità delle cariche, la volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, l'assenza di fini di lucro e la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto comunale;
 - b) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
 - c) indirizzo della sede, numero di telefono, indirizzo e-mail ed eventuale sito web.
2. Eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali, dei recapiti o lo scioglimento dell'associazione vanno comunicate al Comune entro 30 giorni.
3. L'iscrizione all'Albo, previa istruttoria delle domande pervenute a cura degli uffici comunali, è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.
4. L'eventuale esclusione può essere disposta in caso di carenza dei requisiti previsti dal presente articolo.
5. L'esito della domanda è comunicato ai richiedenti entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione.
6. Le associazioni già iscritte all'Albo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento devono confermare l'adesione entro 30 giorni in forma scritta, pena la decadenza, e fornire le informazioni previste dal presente articolo ai punti b) e c). La documentazione di cui al punto a) va ripresentata solo in caso di intervenuta variazione.

Art. 5

Tenuta e pubblicazione dell'Albo

1. Annualmente, di norma entro il 31 dicembre, il Comune effettua una revisione dell'Albo con l'inserimento delle nuove associazioni ammesse e la cancellazione di quelle che abbiano cessato l'attività e di quelle che abbiano eventualmente perso i requisiti per l'iscrizione.
2. L'Albo viene permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune nei suoi elementi essenziali (denominazione, ambito di attività, sede, recapiti, cariche principali).

Art. 6

Oggetto, definizioni e finalità per la concessione di contributi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi, sussidi, sovvenzioni e benefici economici diretti ed indiretti ad enti, associazioni, istituzioni scolastiche e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, ed in conformità allo Statuto comunale.
2. La disciplina qui contenuta, è intesa a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e vantaggi economici, in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socio-assistenziale, di impegno civile, della solidarietà internazionale, dello sviluppo della cultura della pace e dell'accoglienza, nonché della salvaguardia ambientale.
3. Nello Statuto comunale, sono dichiarati i valori ispiratori dell'azione comunale, che sorreggono anche l'adozione del presente regolamento. Ci si riferisce alla cultura della pace, del dialogo, del rispetto dei diritti umani, delle pari opportunità, dell'assunzione di tutte le iniziative che ne favoriscono la diffusione ed il radicamento nella società. Altresì lo Statuto riporta la volontà di sostenere le iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione, informazione che tendano a fare del Comune terra di Pace. Si enuncia inoltre il sostegno specifico allo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione sociale, nonché la valorizzazione e sviluppo del volontariato.
4. Il Comune di Villa Lagarina, in ossequio a tali valori, favorisce e sostiene le autonome iniziative di cittadini (singoli e associati) per lo svolgimento di attività rientranti nelle funzioni e negli obiettivi del Comune, rispondenti ai bisogni della cittadinanza, a livello di sviluppo socio culturale, economico e civile della comunità locale.
5. All'azione amministrativa concernente l'erogazione di quanto al punto precedente sarà assicurata la massima trasparenza, ed essa avverrà in coerenza con gli obiettivi di sviluppo economico e sociale, civile e culturale dei propri cittadini e con le finalità dell'ente locale.
6. Restano escluse dalla disciplina del presente regolamento, le concessioni di contributo ed i benefici, rientranti in altre specifiche leggi o atti di programmazione e pianificazione comunali e/o provinciali.
7. Vengono individuate le seguenti tipologie di vantaggi economici, i quali hanno la caratteristica dell'assenza del presupposto di corrispettività, assegnabili anche assieme:
 - a) **"Beneficio economico"**: riguarda l'attribuzione di vantaggi diversi dalla erogazione di denaro, anche sotto forma di co-organizzazione, di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa e dell'attività ordinaria del soggetto;
 - b) **"Contributo"**: erogabile per incentivare attività di pubblico interesse locale, concerne l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, acquisto di beni strumentali (mobili e immobili), esecuzione di lavori su immobili comunali o su immobili nella disponibilità dell'associazione/ente destinati ad uso collettivo e progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della

collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione. Tali contributi si distinguono a loro volta in:

b1) contributi ordinari: erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative e programmi rientranti nei fini statutari del richiedente, anche supportati dalla stipula di apposite convenzioni;

b2) contributi straordinari per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni e attività circoscritte in campi di particolare rilievo, per acquisti, per l'erogazione di servizi e per il riconoscimento di obiettivi specifici: erogazione di una somma di denaro a sostegno di eventi e/o iniziative organizzate sul territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo.

b3) contributi a sostegno della solidarietà internazionale e della pace: sono relativi ad interventi a beneficio delle comunità trentine nel mondo, finalizzati all'informazione, sensibilizzazione, formazione e educazione allo sviluppo e alla pace;

c) **"Sussidio"**: avente finalità assistenziale.

8. Sul materiale promozionale di eventi, iniziative e/o attività organizzate attraverso contributi e/o il supporto dell'amministrazione comunale deve essere ben visibile la scritta "*con il contributo del Comune di Villa Lagarina*" ovvero "*con il supporto del comune di Villa Lagarina*".

9. Ai procedimenti descritti dal presente regolamento, non si applica l'istituto del silenzio assenso.

Art. 7

Procedimento

1. La Giunta comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, in coerenza con le sezioni strategiche ed operative del Documento unico di programmazione, nonché nei limiti delle risorse disponibili sugli appositi stanziamenti di bilancio, forma il piano di riparto delle disponibilità delle risorse per contributi. Ne determina quindi l'importo da assegnare ai soggetti richiedenti, evidenziandone le specifiche distinzioni.
2. Sarà istituito un "Piano annuale delle attività culturali e sportive" con apposito provvedimento giuntale, contenente sia le attività programmate dal Comune che le attività ricorrenti delle associazioni. In esso sono riportate la descrizione dell'attività/iniziativa, nonché l'entità e la tipologia dell'agevolazione concessa, oltre al nominativo del beneficiario.

Art. 8

Settori di intervento

1. Il Comune valorizza, agevola e sostiene le iniziative aventi rilevante interesse pubblico, nell'ambito dei principi dello Statuto e nel rispetto della normativa, nei seguenti settori:
 - attività produttive, di sviluppo economico e turistico;
 - attività culturali, educative e di formazione;

- promozione sociale, formazione e sviluppo del volontariato;
- educazione alla pace e solidarietà internazionale;
- attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- promozione del suo territorio;
- iniziative a favore delle pari opportunità e per la parità dei diritti.

Art. 9

Termini di presentazione delle domande e di risposta

1. I soggetti interessati ad ottenere la concessione di vantaggi economici dal Comune, nel caso di associazioni devono essere iscritte all'Albo di cui all'art. 3 del presente regolamento, devono presentare debita domanda con le modalità indicate nel successivo art.13, secondo le seguenti specifiche:
 - a) per le attività prevedibili e ricorrenti: entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello in cui sarà svolta l'attività; il Comune è tenuto ad inviare formale risposta ai richiedenti entro il termine tassativo di 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
 - b) per le iniziative da inserire nel "Piano annuale delle attività culturali e sportive": il termine di presentazione delle domande è fissato al 15 novembre dell'anno precedente a quello di realizzazione delle iniziative;
 - c) per le attività sportive: il termine per la presentazione delle domande è fissato:
 - c1) per i soggetti che svolgono le proprie attività seguendo il calendario scolastico (settembre – agosto), il termine è fissato al 31 maggio precedente all'inizio dell'attività (settembre del medesimo anno);
 - c2) per i soggetti che svolgono la propria attività seguendo l'anno solare, il termine è fissato al 15 novembre dell'anno precedente allo svolgimento delle attività;
2. per le iniziative non prevedibili e/o non ricorrenti, almeno 60 giorni prima dell'attuazione; il Comune è tenuto ad inviare formale risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di protocollo della domanda. Si specifica che in questo caso, è esclusa ogni agevolazione per iniziative già attuate prima della risposta del Comune.

Art. 10

Natura e misura degli interventi

1. I vantaggi economici concessi dal Comune, hanno natura finanziaria, e vengono concessi se ed in quanto consentite e formalmente previste dalle norme nonché dai regolamenti degli specifici servizi.
2. I benefici economici possono riguardare la concessione in uso di beni mobili e attrezzature nonché la fornitura di servizi finalizzati alla realizzazione delle iniziative ammesse ai piani e

programmi in base all'interesse pubblico, nonché in considerazione della particolare valenza culturale ed economico sociale dell'iniziativa/attività. Anche nel caso di concessione di benefici economici, essi vanno specificatamente valorizzati negli atti di concessione e ne va data debita pubblicità secondo quanto disposto al successivo art. 16. La concessione di tali benefici viene effettuata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento comunale .

3. L'intervento finanziario del Comune (contributo) non può eccedere l'80% della spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento dell'iniziativa o l'effettuazione ed in ogni caso non può essere superiore al disavanzo presentato nel bilancio dell'iniziativa/attività finanziata. A tale vincolo si potrà derogare, a seguito di apposita valutazione, nel caso di contributo ad istituzioni pubbliche e/o ad istituti di formazione ed istruzione professionale scolastica ed universitaria, nonché per gli interventi disciplinati da specifica normativa di settore.

4. Sono comunque escluse da ogni beneficio:
 - le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;
 - le attività promosse in settori di intervento per i quali si ritenga che l'offerta sia sufficiente;
 - le attività realizzate al di fuori del territorio comunale, a meno che le stesse non rientrino in quelle promosse dal Comune con le città gemellate e fatte salve le fattispecie di cui al punto 3 del successivo articolo 11;
 - le iniziative già attuate prima della risposta del Comune.

Art. 11

Requisiti di ammissibilità e responsabilità

1. Sono definiti i seguenti requisiti di ammissibilità per la concessione di contributi:
 - a) avere sede nel Comune di Villa Lagarina e svolgere l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo, sul territorio comunale;
 - b) svolgere la propria attività in modo continuativo e senza scopo di lucro;
 - c) il soggetto richiedente deve essere costituito da almeno un anno.

2. L'Amministrazione comunale può concedere contributi anche ad associazioni ed enti che non hanno sede legale nel Comune per interventi che si svolgono sul territorio comunale.

3. L'Amministrazione comunale può concedere contributi per iniziative svolte fuori dal territorio comunale in casi particolari:
 - a) purché finalizzati alla promozione dell'immagine del Comune e del suo prestigio;
 - b) in caso di mancanza di adeguate strutture sul territorio comunale;
 - c) in caso di contributi a sostegno della solidarietà internazionale e della pace.

4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono di norma beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini. Eccezionalmente possono beneficiare anche di contributi qualora l'iniziativa da sovvenzionare non persegua scopo di lucro, sia di interesse pubblico e si inserisca nell'ambito delle materie di cui all'articolo 8.
5. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
6. Il Comune dovrà essere tenuto indenne da qualsiasi danno o cose o a terzi arrecato dal beneficiario del contributo, che pertanto ne risponderà pienamente.
7. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi in cui degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
8. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 12

Criteri e parametri per la quantificazione delle agevolazioni

1. Vengono individuati, come riferimenti generali per la quantificazione delle agevolazioni, oltre al criterio dell'interesse pubblico perseguito:
 - a) il grado di valorizzazione delle risorse disponibili, intese come:
 - partecipazione di più soggetti nelle fasi di programmazione, organizzazione o gestione dell'iniziativa;
 - coinvolgimento del mondo giovanile;
 - capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento;
 - grado di apporto del volontariato, anche in relazione al possesso di specifiche competenze tecnico professionali;
 - grado di utilizzo dei beni comuni;

- b) la composizione dell'utenza e l'obiettivo di ampliare, anche con programmi mirati, l'ambito di utenza acquisito;
 - c) il grado di innovazione delle proposte;
 - d) la declinazione dell'attività, intesa come precisione, tempistica e coerenza nell'individuazione degli obiettivi, delle metodologie, dell'operatività e degli strumenti di controllo sullo svolgimento di quanto programmato;
 - e) l'entità complessiva delle spese derivanti dallo svolgimento della/e iniziativa/e;
 - f) il rapporto fra entrate ed uscite e l'entità del disavanzo presunto;
 - g) il raffronto con i finanziamenti destinati a soggetti affini per iniziative analoghe;
 - h) l'eventuale concorrenza di altre agevolazioni pubbliche e/o private;
 - i) il grado di sostenibilità ambientale delle attività proposte.
2. La Giunta comunale provvede a determinare la graduazione dei criteri del presente articolo a mezzo di propria deliberazione, entro il 15 settembre di ogni anno e, ove in un anno tale deliberazione non intervenga, si ritiene confermato quanto stabilito nell'ultima deliberazione adottata. Tale provvedimento deve essere comunicato ai soggetti interessati con le dovute forme di pubblicità e trasparenza.

Art. 13

Modalità di presentazione delle domande

1. Con riferimento alle attività di cui al precedente art. 8 dovrà essere presentata apposita domanda secondo la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta.
2. La domanda deve pervenire corredata di:
 - a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora non prodotti dal soggetto richiedente in altre occasioni oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione al Comune);
 - b) relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni in programma;
 - c) piano finanziario dettagliato indicante tutte le spese e le entrate relative alle iniziative programmate con l'eventuale indicazione separata dell'attività commerciale svolta e la relativa previsione delle spese e delle entrate;
 - d) dichiarazione preventiva ai fini della ritenuta fiscale;
 - e) composizione degli organi sociali qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento prodotto dal soggetto richiedente in precedenti occasioni;
 - f) dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi secondo la normativa vigente;

- g) dichiarazione, da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente il beneficio, di assunzione della obbligazione di responsabilità solidale con il beneficiario, per quanto previsto dal precedente art. 11, comma 6;
- h) dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto disposto dall'art. 7 della L. 2/5/1974 n. 195.

Art. 14

Quantificazione ed assegnazione delle agevolazioni

1. La quantificazione delle agevolazioni viene determinata dalla Giunta comunale, sulla base di apposito esame delle domande pervenute e delle iniziative presentate, secondo i vincoli di cui al precedente art. 9 ed in riferimento ai criteri di cui al precedente art. 12, fermi restando i limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio previsionale finanziario.
2. Con medesima deliberazione, la Giunta dispone l'assegnazione del contributo, del beneficio, del sussidio, ovvero della loro eventuale concessione cumulativa.

Art. 14bis

Agevolazioni per attività straordinarie e nei settori della solidarietà internazionale

1. Per iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario e non ricorrente organizzate sul territorio comunale, può essere chiesta l'assegnazione di vantaggi economici.
2. La Giunta, ove ritenga la sussistenza di un rilevante interesse generale della comunità, può accordare la concessione solo se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
3. Possono essere altresì concessi contributi nei settori della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata, riguardanti interventi realizzati nei paesi in via di sviluppo o comunque in paesi in difficoltà socio-economiche.
4. Le azioni potranno riguardare anche interventi a beneficio della comunità trentina, qualora finalizzati all'informazione, sensibilizzazione, formazione ed educazione allo sviluppo

Art. 15

Liquidazione delle agevolazioni, revoca o rideterminazione

1. La liquidazione delle agevolazioni segue criteri di trasparenza, correttezza, semplificazione ed uniformità delle procedure.

2. L'iter di liquidazione dovrà consentire la raccolta di tutti quegli elementi informativi e conoscitivi che rappresentino l'esito dell'avvenuta realizzazione dell'attività, con particolare riguardo al fine della stessa, all'aspetto economico-finanziario della spesa e dell'entrata effettivamente realizzata. Dovrà risultare la distinzione specifica per entrate e spese istituzionali ed entrate e spese commerciali.
3. Le forme e le modalità di liquidazione delle agevolazioni dovranno essere richiamate o precisate nel provvedimento di assegnazione delle stesse. Di tali contenuti, dovrà essere data debita informazione ai beneficiari delle assegnazioni.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza o che comportino un notevole periodo di realizzazione, possono essere disposte liquidazioni in vi anticipata, previa formale richiesta da parte del soggetto beneficiario, in misura non superiore al 50%. Tale anticipo sarà liquidato ad avvenuto inizio di attività e potrà essere revocato ovvero rideterminato, nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o attività, o di una sua palese difformità di svolgimento rispetto a quella inizialmente indicata.
5. Il saldo del contributo viene liquidato su presentazione di debita domanda di liquidazione, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione conclusiva dell'iniziativa;
 - b) documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività finanziata;
 - c) bilancio consuntivo debitamente documentato fino all'importo della spesa ritenuta ammissibile in sede di assegnazione;
 - d) fatture/pezze d'appoggio in originale per un ammontare almeno pari all'importo del contributo concesso, che non siano già state integralmente oggetto di finanziamento da parte di altri enti.
 - e) eventuale autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute (in forma di dichiarazione sostitutiva) per la sola rendicontazione di spese che, per loro natura, non siano documentabili con fattura ovvero con nota di debito intestata purché non superi il 10% della spesa ritenuta ammissibile.
6. In caso di difformità fra le condizioni preventivamente dichiarate e gli accertamenti a consuntivo dell'iniziativa/attività (sia nei contenuti che nelle entità finanziarie), la contribuzione viene rideterminata o revocata. In tale fattispecie di rideterminazione o revoca dei benefici assegnati, il legale rappresentante dell'ente beneficiario è tenuto a rispondere solidalmente e personalmente delle somme dovute ed a provvedere alla loro eventuale restituzione.

7. In riferimento alla tipologia delle spese ammissibili a contributo si richiama la normativa in materia di contributi e concessioni approvata dalla Giunta provinciale.

Art. 16

Pubblicità degli atti di concessione di vantaggi economici

1. E' istituita sul sito istituzionale del Comune apposita sezione denominata "*Atti di concessione*" nella quale sono pubblicate le informazioni ai sensi della normativa vigente, con i quali è determinata la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, per importo superiore a mille euro.
2. In ogni caso i provvedimenti di concessione di benefici economici sono pubblicati ai fini della pubblicità e trasparenza.
3. L'elenco è aggiornato in tempo reale e riporta le agevolazioni concesse all'atto di esecutività di ciascun provvedimento ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 16bis

Ulteriori disposizioni e disposizioni transitorie in materia di concessione di contributi

1. La medesima iniziativa non può ottenere agevolazioni concorrenti o integrative imputate ad altri capitoli di bilancio qualora sia già stata oggetto di beneficio economico comunale.
2. Per le iniziative oggetto di benefici o concorsi finanziari di cui al presente regolamento non possono essere assunte a carico del Comune altre spese di ospitalità, rappresentanza e simili.
3. L'Amministrazione si riserva in ottemperanza alle norme di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda, sia nel corso dell'iniziativa che ad avvenuta conclusione della stessa.
4. L'Amministrazione si riserva, in ottemperanza alla normativa vigente, di revocare il contributo ovvero chiederne la restituzione, ove a seguito di controllo emerga che il soggetto beneficiario non provveda alla pubblicazione del beneficio economico concesso, se ed ove tenuto e con le modalità e le tempistiche stabilite nella ex L. 124/2017.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul terzo settore, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

6. Per il solo anno di approvazione del presente regolamento, i termini di cui all'art. 9 "termini di presentazione delle domande e di risposta" per le attività sportive sono fissati nel seguente modo:
- a) per i soggetti che svolgono le proprie attività seguendo il calendario scolastico (settembre 2021 – agosto 2022), il termine è fissato al 31 luglio 2021;
 - b) per i soggetti che svolgono la propria attività seguendo l'anno solare (2022), il termine è fissato al 15 novembre 2021.

CAP. II

UTILIZZO DELLE SEDI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 17 **Beneficiari**

1. Il Comune può concedere alle associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 3 che ne fanno richiesta, le sedi di cui dispone elencate al successivo art. 19.
2. Le domande devono essere presentate al Comune, allegando un sintetico resoconto delle attività realizzate negli ultimi tre anni, e specificando il bisogno e la frequenza d'uso.
3. L'assegnazione delle sedi sarà effettuata dalla Giunta comunale tenendo conto delle disponibilità e della rilevanza dell'attività svolta dalle singole associazioni rispetto ai servizi e agli obiettivi dell'Amministrazione comunale.
4. Le associazioni che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano già assegnatarie di una sede di proprietà comunale, saranno oggetto di puntuale verifica rispetto ai requisiti definiti dal Regolamento stesso.
5. La medesima sede potrà essere concessa in uso anche a più associazioni. Nel limite del possibile si terrà conto di affini finalità e attività.
6. La Giunta comunale è autorizzata ad assegnare le sedi in comodato gratuito nei casi in cui l'attività svolta rivesta un interesse pubblico oggettivo e rilevante.
7. La Giunta comunale è altresì autorizzata ad assegnare in via straordinaria sedi anche ad associazioni non iscritte all'Albo, qualora e fintanto sussista un evidente e documentato interesse generale della comunità.

Art. 18 **Modalità di concessione in uso di sedi**

1. La concessione di sedi da parte del Comune avviene previa stipula di un contratto di locazione o di un contratto di comodato che prevede le seguenti clausole principali:
 - a) oneri a carico del concessionario:
 - eventuale canone determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale;
 - manutenzione ordinaria e piccole riparazioni;
 - spese di gestione (riscaldamento, luce, pulizie, telefono, etc.);
 - polizza assicurativa RC verso terzi;
 - uso esclusivo dei beni per gli scopi per i quali sono stati concessi;
 - restituzione in caso di scioglimento dell'associazione o di richiesta motivata del Comune.
 - b) oneri a carico del Comune:
 - manutenzione straordinaria;
 - polizza assicurativa incendio sull'immobile.
2. Per quanto riguarda le spese di gestione, laddove possibile devono essere iscritte direttamente al soggetto richiedente. Ove ciò non sia possibile, il soggetto richiedente si fa carico della quota parte riferita agli spazi ottenuti in comodato, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta comunale.

Art. 19 **Elenco delle sedi comunali disponibili**

1. Il Comune redige e tiene aggiornato l'elenco delle sedi di proprietà comunale disponibili, specificando il rispettivo assegnatario.
2. L'elenco, approvato dalla Giunta comunale, può essere liberamente consultato e viene anche pubblicato sul sito del Comune.

CAP. III UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 20

Definizione

1. La gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune, incluse le palestre, viene esercitata in forma diretta e in forma indiretta, mediante concessione a terzi.
2. Ai fini della gestione indiretta, gli impianti sportivi comunali si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale.

Art. 21

Elenco degli impianti sportivi

1. Il Comune redige e tiene aggiornato l'elenco degli impianti sportivi di proprietà comunale, suddividendoli secondo quanto definito all'art. 20.
2. L'elenco, approvato dalla Giunta comunale, può essere liberamente consultato e viene anche pubblicato sul sito del Comune.

SOTTO CAP. I

CONCESSIONE DI IMPIANTI CHE SONO IN GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE

Art. 22

Definizione

1. Il Comune può mettere a disposizione di soggetti sia pubblici che privati i propri impianti sportivi che ricadono nella sua diretta gestione.
2. L'assegnazione avviene senza alcuna discriminazione sociale, politica, religiosa, culturale, etc. e purché le attività ivi proposte concorrano alla crescita culturale, sportiva o sociale della comunità locale.
3. La concessione, a carattere temporaneo, avviene sulla base delle disponibilità e delle valutazioni da parte dell'Assessore competente in materia.
4. Priorità è data alle associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 3, in particolare per quelle del settore sportivo-ricreativo di cui al comma 4, punto b).
5. L'uso degli impianti sportivi è soggetto a pagamento di una tariffa secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale. La stessa può determinare i casi di gratuità.
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto degli impianti sportivi concessi.

Art. 23

Modalità di concessione in uso degli impianti sportivi

1. L'utilizzo degli impianti sportivi può essere concesso ai soggetti richiedenti previo presentazione - di norma entro 10 giorni dall'utilizzo - di domanda redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, che ha valore di impegno al ripristino di eventuali danneggiamenti.
2. Per garantire il corretto utilizzo, ogni richiedente è tenuto a versare in via anticipata, a mezzo assegno intestato al Comune, un deposito cauzionale forfettario il cui importo è stabilito dalla Giunta comunale. Lo stesso sarà svincolato a riconsegna dell'immobile, verificata l'assenza di danni.

3. In caso di danni superiori alla cauzione versata, il richiedente sarà chiamato a integrare l'importo mancante.

Art. 24

Disposizioni per l'uso degli impianti sportivi

1. Nell'utilizzo delle strutture i fruitori dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- a) uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente, non apportando modifiche agli impianti fissi o mobili né introducendone altri senza preventiva autorizzazione;
- b) rispetto del numero massimo di posti consentito dall'agibilità dell'impianto e di eventuali specifiche normative d'uso riferite al tipo di struttura utilizzata;
- c) presenza dell'affidatario o suo delegato responsabile durante il periodo d'uso al fine di garantire l'osservanza del presente regolamento;
- d) segnalazione immediata al Comune di eventuali danni riscontrati o provocati;
- e) occupazione limitata agli spazi e per gli usi autorizzati;
- f) rispetto degli orari concordati, dove l'orario effettivo fino al termine dell'uso si intende compreso del tempo utilizzato per il riordino;
- g) rispetto delle norme di convivenza civile, anche in prossimità degli accessi alle strutture;
- h) nelle manifestazioni aperte al pubblico, rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza;
- i) riconsegna dei locali concessi in perfetto stato;
- j) comunicazione immediata del mancato utilizzo dell'immobile. Qualora la stessa non pervenga almeno 24 ore prima del previsto utilizzo, il richiedente dovrà comunque versare la tariffa prevista;
- k) divieto di fumare.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione all'uso e l'eventuale incameramento del deposito cauzionale.

SOTTO CAP. II

GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Art. 25

Soggetti concessionari

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune senza rilevanza imprenditoriale è riservata alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva, alle società sportive e alle associazioni senza fini di lucro (di seguito "Concessionario"), che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrano capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. La concessione è data in via preferenziale a società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni senza fini di lucro aventi sede legale o operativa sul territorio comunale.

Art. 26

Convenzione

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale avviene previa stipula di apposita convenzione sottoscritta dal rappresentante *pro tempore* del Concessionario e deve contenere le condizioni in base alle quali gli impianti sono affidati.

2. La convenzione che disciplina l'affidamento della gestione deve prevedere:

- a) la durata del rapporto;
- b) l'eventuale canone da corrispondere;

- c) l'eventuale contributo concesso dal Comune quale concorso nelle spese di gestione;
 - d) l'obbligo di sottoscrivere, quale allegato alla convenzione, un verbale di consistenza degli immobili e un inventario delle attrezzature affidate;
 - e) la presentazione di garanzie contrattuali;
 - f) la stipula di polizza che garantisca dagli infortuni il personale dell'ente gestore e i partecipanti alle attività connesse all'uso dell'impianto e delle attrezzature;
 - g) le cause e modalità di recesso;
 - h) l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dal Comune e di esporle in luogo visibile al pubblico all'interno dell'impianto.
3. La stipula della convenzione è autorizzata dalla Giunta comunale, tramite atto di indirizzo e sottoscritta dal Segretario comunale.
4. La durata della concessione è triennale, eventualmente rinnovabile per un periodo non superiore all'anno. Gli anni corrispondono ad anni solari. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.
5. All'atto della scadenza della convenzione, l'impianto sportivo e tutte le opere a esso annessi saranno riconsegnate al Comune in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso.

Art. 27

Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario si obbliga alla gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.
2. Sono a esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri e spese inerenti alla gestione ordinaria dell'impianto sportivo, ivi comprese le utenze, con annessi spogliatoi, relative attrezzature ed eventuali aree di pertinenza, salvo espressa pattuizione contraria in ordine alla manutenzione e fatta salva la possibilità di interventi finanziari del Comune.
3. Il Concessionario deve adempiere a ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie, eventualmente prevista nell'atto di concessione e derivante da provvedimenti del Comune, nonché l'utilizzo di spazi per esigenze di tipo espositivo che il Comune abbia concesso a terzi per lo sfruttamento pubblicitario.
4. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune difformità esistenti fra assegnazioni disposte e utilizzo da parte di utenti.
5. La gestione degli impianti da parte del soggetto Concessionario dovrà essere effettuata secondo i seguenti principi:
 - a) razionalità d'uso in relazione al tipo di impianto e discipline sportive ivi praticabili;
 - b) conservazione in ottimo stato di manutenzione e funzionamento dell'impianto;
 - c) assunzione di ogni responsabilità connessa all'utilizzo, anche a mezzo di idonee coperture assicurative;
 - d) utilizzo dell'impianto unicamente per lo svolgimento di attività sportive, salvo diversa destinazione occasionale e temporanea, debitamente e preventivamente autorizzata dal Comune.
6. È fatta salva la facoltà da parte del Comune di derogare alle disposizioni sopra dette, salvo motivate ragioni di interesse pubblico.

Art. 28

Utilizzo degli impianti sportivi da parte di altri soggetti

1. Su richiesta del Comune, secondo modalità e limiti da indicarsi nella convenzione, il Concessionario cui è affidata la gestione dell'impianto è tenuto a consentire l'uso del medesimo e

delle annesse attrezzature anche ad altri soggetti, compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività organizzata dall'ente gestore.

2. Parimenti il Concessionario rimane obbligato a garantire la disponibilità del terreno e degli impianti per l'effettuazione di qualsiasi manifestazione promossa o autorizzata dal Comune.

Art. 29

Revoca

1. La convenzione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento nel caso di gravi deficienze nella gestione o manutenzione dell'impianto sportivo accertate dal Comune, o per grave violazione delle norme contenute nella convenzione o nel presente Regolamento.

2. In tal caso l'impianto medesimo ritornerà alla diretta gestione del Comune che potrà procedere all'affidamento ad altro Concessionario portatore di valide garanzie.

3. La disposizione di cui al precedente comma 2. vale anche in caso di scioglimento o cessazione del Concessionario che ha in gestione l'impianto comunale.

SOTTO CAP. III

GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Art. 30

Modalità di concessione

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune con rilevanza imprenditoriale, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge con le modalità previste dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e dal relativo regolamento di attuazione, e comporta la corresponsione di un canone al Comune.

Art. 31

Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario organizza le attività negli spazi e negli orari liberi dalle assegnazioni in uso del Comune con il solo vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per le tariffe relative all'uso di impianti alla cui assegnazione abbia provveduto il Comune, astenendosi dal qualsiasi genere di discriminazione.

2. Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe definite dal Comune solo ed esclusivamente con riferimento alle assegnazioni in uso disposte dal Comune medesimo, fatte salve ulteriori vincoli previsti nell'atto di concessione in gestione.

3. Il Concessionario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza e a fornire, in merito a queste ultime, informazione al Comune.

SOTTO CAP. IV VIGILANZA

Art. 32

Responsabilità del Concessionario

1. Il soggetto pubblico e privato / Concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
2. Il soggetto pubblico e privato / Concessionario è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il soggetto pubblico e privato / Concessionario ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
4. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sul soggetto pubblico e privato / Concessionario.

CAP. IV

UTILIZZO DELLE SALE E DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE

Art. 33

Beneficiari

1. Il Comune può mettere a disposizione di soggetti sia pubblici che privati le proprie sale pubbliche di cui al successivo art. 35 per riunioni, incontri, convegni, assemblee, proiezioni, presentazioni, cerimonie, etc.
2. L'assegnazione avviene senza alcuna discriminazione sociale, politica, religiosa, culturale, etc. e purché le attività ivi proposte concorrano alla crescita culturale, sportiva o sociale della comunità locale.
3. La concessione avviene sulla base delle disponibilità e delle valutazioni da parte dell'Assessore competente in materia.
4. Priorità è data alle associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 3.
5. La concessione a soggetti che svolgono iniziative con l'esclusivo scopo di lucro è sottoposta alla valutazione della Giunta comunale.
6. L'uso delle sale pubbliche è gratuito per le associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 3 e per i soggetti politici aventi rappresentanza in Consiglio comunale. Per gli altri richiedenti è previsto il pagamento di una tariffa secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale.
7. Nei periodi di campagna elettorale relativa a consultazioni pubbliche ufficiali, comprese quelle referendarie, le sale comunali, per iniziative elettorali pubbliche, sono date in uso gratuitamente a ogni singolo partito o movimento.
8. In ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto comunale, il Comune mette permanentemente a disposizione dei gruppi consiliari uno spazio da utilizzare in comunione.
9. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto delle sale pubbliche concesse.

Art. 34

Modalità di concessione in uso delle sale pubbliche

1. L'utilizzo delle sale pubbliche può essere concesso ai soggetti richiedenti previo presentazione - di norma entro 10 giorni dall'utilizzo - di domanda redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, che ha valore di impegno al ripristino di eventuali danneggiamenti.
2. Per garantire il corretto utilizzo, ogni richiedente è tenuto a versare in via anticipata, a mezzo assegno intestato al Comune, un deposito cauzionale forfettario il cui importo è stabilito dalla Giunta comunale. Lo stesso sarà svincolato a riconsegna dell'immobile, verificata l'assenza di danni.
3. In caso di danni superiori alla cauzione versata, il richiedente sarà chiamato a integrare l'importo mancante.

Art. 35

Elenco delle sale pubbliche

1. Il Comune redige e tiene aggiornato l'elenco delle sale pubbliche di proprietà comunale che vengono messe a disposizione dei richiedenti contemplati dal precedente art. 33.
2. L'elenco, approvato dalla Giunta comunale, può essere liberamente consultato e viene anche pubblicato sul sito del Comune.

Art. 36

Disposizioni per l'uso delle sale pubbliche

1. Nell'utilizzo delle strutture i fruitori dovranno osservare le seguenti disposizioni:
 - a) osservanza del presente regolamento, in quanto il Comune assicura il servizio di custodia solo presso Palazzo Libera;
 - b) uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente, non apportando modifiche agli impianti fissi o mobili né introducendone altri senza preventiva autorizzazione;
 - c) rispetto del numero massimo di posti consentito dall'agibilità della sala e di eventuali specifiche normative d'uso riferite al tipo di struttura utilizzata;
 - d) presenza dell'affidatario o suo delegato responsabile durante il periodo d'uso;
 - e) segnalazione immediata al Comune di eventuali danni riscontrati o provocati;
 - f) occupazione limitata agli spazi e per gli usi autorizzati;
 - g) rispetto degli orari concordati, dove l'orario effettivo fino al termine dell'uso si intende compreso del tempo utilizzato per il riordino e la pulizia;
 - h) rispetto delle norme di convivenza civile, anche in prossimità degli accessi alle strutture;
 - i) pulizia della struttura e delle parti comuni (escluso Palazzo Libera);
 - j) nelle manifestazioni aperte al pubblico, rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza;
 - k) riconsegna dei locali concessi in perfetto stato;
 - l) comunicazione immediata del mancato utilizzo dell'immobile. Qualora la stessa non pervenga almeno 24 ore prima del previsto utilizzo, il richiedente dovrà comunque versare la tariffa prevista;
 - m) divieto di fumare.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1. del presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione all'uso e l'eventuale incameramento del deposito cauzionale.

Art. 37

Concessione in uso delle attrezzature pubbliche

1. Il Comune può mettere a disposizione di soggetti sia pubblici che privati le proprie attrezzature di cui al successivo art. 39 per riunioni, incontri, convegni, assemblee, proiezioni, presentazioni, etc.
2. L'assegnazione avviene senza alcuna discriminazione sociale, politica, religiosa, culturale, etc. e purché le attività ivi proposte concorrano alla crescita culturale, sportiva o sociale della comunità locale.
3. La concessione avviene sulla base delle disponibilità e delle valutazioni da parte dell'Assessore competente in materia.
4. Priorità è data alle associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 3.
5. È esclusa la concessione a soggetti che svolgono iniziative con il mero scopo di lucro.
6. L'uso delle attrezzature è gratuito per le associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 3 e per i soggetti politici aventi rappresentanza in Consiglio comunale. Per gli altri richiedenti è previsto il pagamento di una tariffa secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale.
7. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto delle attrezzature concesse.

Art. 38

Modalità di concessione in uso delle attrezzature pubbliche

1. L'utilizzo delle attrezzature pubbliche può essere concesso ai soggetti richiedenti previo presentazione - di norma entro 10 giorni dall'utilizzo - di domanda redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, che ha valore di impegno al ripristino di eventuali danneggiamenti.

2. Per garantire il corretto utilizzo, ogni richiedente è tenuto a versare in via anticipata, a mezzo assegno intestato al Comune, un deposito cauzionale forfettario il cui importo è stabilito dalla Giunta comunale. Lo stesso sarà svincolato a riconsegna dell'attrezzatura, verificata l'assenza di danni.
3. In caso di danni superiori alla cauzione versata, il richiedente sarà chiamato a integrare l'importo mancante.

Art. 39

Elenco delle attrezzature pubbliche

1. Il Comune redige e tiene aggiornato l'elenco delle attrezzature di proprietà comunale che vengono messe a disposizione dei richiedenti contemplati dal precedente art. 37.
2. L'elenco, approvato dalla Giunta comunale, può essere liberamente consultato e viene anche pubblicato sul sito del Comune.

Art. 40

Revoca della concessione

1. Il Sindaco ha sempre la facoltà, fino a 24 ore prima dell'utilizzo, di revocare le autorizzazioni, di sospenderle temporaneamente o modificarne gli orari per particolari manifestazioni promosse dal Comune, il cui svolgimento richieda l'uso di una determinata struttura o attrezzatura.
2. Il Sindaco ha sempre la facoltà, in ogni momento, di revocare le autorizzazioni, di sospenderle temporaneamente o modificarne gli orari per motivi di carattere contingente inerenti la pubblica sicurezza o l'agibilità della struttura stessa.
3. In entrambi i casi e nel limite del possibile sarà compito del Comune indicare una sede e/o attrezzatura alternativa idonea a soddisfare le esigenze del richiedente cui viene revocata l'autorizzazione.

CAP. V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015 o, se approvato in data successiva, subito dopo l'esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Per quanto riguarda il solo capitolo I e per l'anno 2015, il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 11, primo comma, punto a) è fissato al 27 febbraio.
3. Tutti gli atti e le disposizioni preesistenti in altri regolamenti in contrasto con il presente testo si intendono disapplicati. Nello specifico quelli denominati "Regolamento per l'utilizzo degli immobili comunali", "Regolamento comunale per la disciplina dei rapporti con le associazioni e per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici, associazioni e soggetti privati" e "Determinazione modalità di utilizzo Sala Consiglio" sono abrogati e riunificati nel presente regolamento.



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Provincia di TRENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

n° __ per la seduta del 29/06/2021

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Esame ed approvazione del nuovo regolamento comunale relativo ai rapporti con le associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale pubbliche e per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici.*

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria

SI ESPRIME

visto di PARERE FAVOREVOLE in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** (ex artt. 185 e 187, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)

Villa Lagarina, 17/06/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

-dott.ssa RAFFAELLA SANTUARI -